

8.2.7.3.7. 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene il mantenimento della funzionalità dei ricoveri di alpeggio e delle altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico localizzate in montagna (tipologie areali D e C2), nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d'alpeggio, normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell'attività tradizionale della transumanza estiva (requisito fondamentale per mantenere l'equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota) e, conseguentemente, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. Il miglioramento delle strutture zootecniche diverse dai fabbricati di alpeggio, situate normalmente a quote meno elevate, concorre al perseguimento delle medesime finalità. L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Una migliorata attrattività panoramica e paesaggistica dell'alpeggio può contribuire infatti anche al richiamo di un sempre maggior numero di turisti (trekking). La riqualificazione dei fabbricati dovrà tener conto delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche locali, inclusi i materiali utilizzati, tipici del paesaggio alpino. L'operazione è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Proprietari pubblici e privati di alpeggi e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

- Investimenti materiali per il restauro e la riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, finalizzati anche alla loro originaria fruibilità (riqualificazione di strutture interne ed esterne, ivi comprese le relative opere impiantistiche di completamento).
- Investimenti immateriali quali le spese di progettazione, la direzione dei lavori e gli oneri per la sicurezza e le consulenze specialistiche nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione straordinaria.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi pubblici sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni ove tali piani esistano e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con l'impianto strategico del PSR della Regione Piemonte e sono individuati in modo tale da poter selezionare quei progetti che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Saranno privilegiati gli interventi riguardanti alpeggi per i quali sia stata presentata domanda di sostegno sull'operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) rientrante nella sottomisura 4.3.

Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:

- superficie complessiva del pascolo;
- presenza di una pluralità di attività economiche;
- aspetti innovativi nell'uso dell'acqua e nel rendimento energetico dell'edificio;
- coerenza con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste da manuali per il recupero nonché utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino;
- ubicazione dell'alpeggio in aree ad alto valore naturalistico (zone Natura 2000, aree protette ai sensi della l.r. 19/2009) o in prossimità di itinerari escursionistici;
- continuità d'uso dell'alpeggio per attività agricolo-pastorale.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita

con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al:

- 90 % della spesa ammessa per i proprietari pubblici;
- 50 % della spesa ammessa per i proprietari privati.

La spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 50.000 euro e 200.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in alpeggio a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto, sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione.

I contributi costituenti “aiuto” (riqualificazione in funzione di un utilizzo multifunzionale non meramente agricolo e zootecnico) sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti del regime «de minimis».

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.